





Andrea Funari (C.F. FNRNDR64L20L736N), nato il 20.07.1964 a Venezia (VE), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso ex art. 44 CCII, dall'avvocato Carlo De Maio (C.F. DMECRL61L18F839H) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio [Prof. Avv. Franco Di Sabato Studio Legale Associato] sito in Napoli, alla via Santa Lucia n. 107, 80132, nonché presso il Suo domicilio digitale pec censito nel ReGIndE: pec: c.demaio@pec.fdslex.com, ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 44 co.1 lett. a) CCII

Ha emesso il seguente

#### DECRETO

Con provvedimento emesso il 16.10.2024 il Tribunale dichiarava aperte le procedure di concordato preventivo delle società **San Marco Venezia s.r.l.** c e **SMV AUTO s.r.l.**;

Nel contesto rilevava preliminarmente:

- a) che le società proponenti: (i) avevano provveduto al deposito della proposta e del piano di concordato nel termine dal deposito del ricorso assegnato dal Tribunale con decreto del 13.7.2023 e prorogato di ulteriori sessanta giorni con decreto del 12.9.2023; (ii) avevano prospettato un piano di concordato in continuità aziendale diretta, come disciplinato dall'art. 47, 84 e 87 CCI, con transazione fiscale ex art. 88 CC.;
- b) che in data 9.9.23 era pervenuto al riguardo il parere del commissario giudiziale, Prof. Avv. Giacomo D'Attorre;
- c) che con provvedimento del 13 febbraio 2024 il Tribunale aveva fissato *“l'udienza del 6 marzo 2024, ore 12,00 per l'esame del piano, onerando le società di provvedere alle integrazioni e rendere i chiarimenti di cui in parte motiva nonché alle eventuali rettifiche al piano, entro gg. 7 (sette) precedenti detta udienza”*,



stabilendo inoltre come - pur in presenza di ricorsi distinti – ricorresse ipotesi di piano concordatario di gruppo unitario;

d) che le ricorrenti in data 28 febbraio 2024 avevano depositato un atto denominato “*Chiarimenti ed integrazioni richiesti dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con provvedimento del 13.02.2024*”, con relativi allegati, ed un ulteriore documento denominato “*Relazione ex art. 87, comma 3, CCII. Integrazioni e chiarimenti*”, firmato dal Professionista Indipendente, su cui il commissario aveva reso il parere il 4.3.2024;

e) che all’udienza del 6 marzo 2024, sulla base dei rilievi del Commissario e della richiesta di un termine da parte della proponente, il Tribunale aveva provveduto “*concedendo termine di giorni 30 per il deposito del piano integrato, alla luce del rispetto delle formalità previste dall’art. 120bis CCII e successivo termine di giorni 20 al commissario giudiziale perché renda il suo parere definitivo*”;

f) che il commissario giudiziale aveva reso il 26.4.2024 parere sulla memoria integrativa e sul piano depositati il 8.4.2024;

g) che all’udienza del 10 luglio 2024, il Tribunale aveva concesso “*termine alle proponenti fino al 2 settembre 2024 per la modifica del piano, conformemente ai rilievi del Tribunale e del commissario giudiziale, e al commissario giudiziale termine fino al 25 settembre per rendere il proprio parere definitivo sul piano*”, fissando la nuova udienza del 2 ottobre 2024;

h) che un piano modificato era stato infine depositato dalle ricorrenti in data 2 settembre 2024, unitamente alla relazione *ex art. 87, comma 3, CCII* del dott. Luigi Fabozzi, la relazione *ex art. 88, commi 1 e 2, CCII* del dott. Luigi Fabozzi e l’ulteriore documentazione di cui all’art. 39 CCII, con relativo parere del Commissario reso in data 23.9.2024;



i) che all'udienza del 2 ottobre 2024, il Tribunale si era infine riservato, concedendo termine di cinque giorni *“per prendere posizione sulla questione dell’art. 116, comma 1, CCII”*.

Lette le note autorizzate depositate dal CG e dalla ricorrenti ritenuta la propria competenza per territorio e la sussistenza dei presupposti soggettivi per l'ammissione della ricorrente alla procedura di concordato preventivo il Collegio aveva provveduto sul merito come segue:

In via preliminare, occorre evidenziare che ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b, CCII in sede di apertura del concordato preventivo il Tribunale deve compiere anzitutto la verifica sulla ritualità della proposta, che impone di esaminare se ricorrano i presupposti di ordine processuale, quelli di accesso allo strumento di regolazione della crisi, se risultino rispettati i requisiti formali della domanda, se sia sia la documentazione richiesta ed essa sia conforme alle prescrizioni ex lege e, infine, se ricorra il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti inderogabili emessi dall'AG nonché di contenuto della proposta.

Il Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale di merito che conclude nel senso che il vaglio di ritualità abbia come perimetro la verifica della *“regolarità formale e procedimentale, della corretta qualificazione del piano come in continuità o liquidatorio, ma anche il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione nelle due declinazioni dell'absolute priority rule per il valore di liquidazione e della relative priority rule per l'eccedenza, la regolare introduzione della transazione fiscale se necessaria, il rispetto dei contenuti del piano di cui all'art. 87 CCII, l'adeguatezza motivazionale dell'attestazione e la presenza dell'attestazione speciale di convenienza in caso di transazione fiscale o contributiva”* ( Trib. Roma 20.12.23).

In altri termini, l'esame riferito deve comprendere non solo la verifica sulla regolarità della documentazione depositata, ma anche quella della legittimità sostanziale della proposta, in termini di rispetto delle norme inderogabili, di rispetto



dell'ordine delle cause di prelazione, sulla corretta formazione delle classi, di parità di trattamento tra i creditori della stessa classe.

Militano in favore di questo approdo numerosi argomenti, testuali e sistematici.

Innanzitutto, la necessità del vaglio di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b), [CCII](#) ogni qualvolta siano state proposte più domande dirette a regolare la crisi o l'insolvenza (come nella presente fattispecie, in cui la istanza di liquidazione giudiziale è stata successivamente oggetto di rinuncia).

L'obbligo di esaminare prioritariamente le domande regolatrici della crisi diverse dalla liquidazione si impone previo accertamento -quale che sia il tipo di concordato proposto dal debitore – che il piano «non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati»; concetto che evoca la nozione di fattibilità economica declinata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, come sopra richiamata.

In secondo luogo, la necessità di descrizione analitica e approfondita di tutti gli aspetti elencati dall'art. 87 CCI, compreso il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato in ipotesi di liquidazione giudiziale, che si comprende solo nell'ottica di un vaglio approfondito sulla ammissibilità già ai fini dell'ammissione.

Va ulteriormente evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. 23.1.2013, n° 1521 e, inter alia, 4.7.2014, n° 15345) formatasi nel vigore della legge fallimentare, il sindacato del giudice sulla proposta di concordato preventivo deve essenzialmente avere ad oggetto la cd. fattibilità giuridica, fino al punto di esprimere un giudizio negativo in ordine all'ammissibilità quando le modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili, o quando risulti *prima facie* che la proposta sia manifestamente inidonea al soddisfacimento, sia pure falciato dal concorso, di tutti i creditori, nessuno escluso.

Più segnatamente, secondo i più recenti approdi della Corte di legittimità, la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del



tribunale - riferito alla prima - appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rimanendo riservata ai creditori la sola valutazione della convenienza della proposta rispetto all'alternativa fallimentare, oltre a quella della specifica realizzabilità della singola percentuale di soddisfazione prevista per ciascuno di essi (Cfr. Cass. civ. Sez. I Ord., 16/06/2023, n. 17273).

Le conclusioni paiono da ultimo confermate, laddove la Corte precisa il che controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, mentre quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, “può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi, con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta. Al giudice, infatti, non può essere sottratto il controllo circa la fattibilità economica del concordato, così che il debitore non può essere ammesso alla procedura ove il piano si riveli implausibile e, cioè, già *prima facie* irrealizzabile” (Cass. civ. Sez. I Ord., 16/06/2023, n. 17273).

In ragione di quanto evidenziato, è pacifico che il Tribunale debba, quindi, rimettere alla valutazione dei creditori tutti gli aspetti attinenti alla fattibilità economica (*rectius*, convenienza) – nei limiti eccedenti la implausibilità della realizzazione - della proposta di regolazione della crisi.

La valutazione dei creditori deve, peraltro, basarsi sulla puntuale informazione circa i dati contabili, economici e finanziari dell'impresa debitrice, oltre che sulle verifiche interne e sulle connesse valutazioni prospettiche, che sono state effettuate dall'attestatore nella fase di ammissione del concordato e che dovranno essere compiutamente verificate e confermate dal commissario giudiziale nella fase successiva all'ammissione e prima della votazione.



Ciò premesso, dall'analisi delle norme del [CCII](#) entrato in vigore il 15.7.22, applicabili al presente concordato, si può affermare che tali principi non siano invero mutati e che la verifica del rispetto delle norme dettate in tema di concordato - e nello specifico di concordato in continuità- nonché della fattibilità giuridica ed economica sia comunque doverosa in capo al giudice già in sede di vaglio degli atti al fine dell'eventuale apertura della procedura.

Sebbene, infatti, la lettera dell'art. 47, co. 1 CCII preveda un controllo apparentemente diversificato in ragione della natura di concordato- atteso che nel concordato liquidatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inettitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati mentre, nel concordato con continuità aziendale, il controllo giudiziale è parametrato alla ritualità della proposta e alla non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, ed alla conservazione dei valori aziendali - la giurisprudenza di merito ha evidenziato, come innanzi chiarito e condiviso, che l'accertamento sulla ritualità della proposta, in una declinazione estensiva come innanzi.

Depongono a favore della necessità già in fase di apertura di un vaglio sommario di ammissibilità e fattibilità anche considerazioni di ordine sistematico in ordine alla inefficienza, in termini di economia processuale, di un sistema che postuli la totale assenza di un vaglio di ammissione, rimettendo ogni questione alla successiva fase di omologazione dello strumento proposto, allorquando ormai sia stato nominato un Commissario che abbia svolto i suoi approfondimenti, siano stati coinvolti i creditori, siano state magari avanzate e trattate delle opposizioni, sia passato un non indifferente lasso di tempo foriero di maturazione di costi prededucibili, etc.

A quanto esposto va aggiunto che in ipotesi di concordato di gruppo, quale quello in esame, verifiche si estendono ulteriormente:



ed invero:

la domanda proposta ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell'art. 284 CCII, ovvero le domande pure proposte separatamente, devono contenere *“l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo “.*

per altro verso, tali domande devono essere corredate di un'attestazione di un professionista indipendente che rappresenti le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentazione di un piano unitario, di piani reciprocamente collegati o coordinati rispetto al piano autonomo per singola impresa.

Così delineato il perimetro del controllo giudiziale, si osserva quanto segue.

La proposta ed il piano di entrambe le ricorrenti, e pure le integrazioni richieste dal Collegio, sono oggetto di attestazione da parte del Professionista indipendente, dott. Luigi Fabozzi, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 87 CCII che impone, integrata a seguito dei chiarimenti richiesti e delle modifiche apportate, contenente una relazione sulla veridicità dei dati aziendali, sulla fattibilità e sull'idoneità del piano ad impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto alla ipotesi di liquidazione giudiziale.

La proposta ed il piano unitario – che prevede la continuità aziendale all'esito della fusione delle società proponenti – si sviluppano secondo lo schema indicato nel piano come modificato, che qui si compendia, rinviando alla lettura del piano per gli aspetti specifici (cfr. deposito del 23 settembre 2024).



Le società, in particolare, hanno presentato una proposta di concordato con continuità diretta, sviluppato su un orizzonte temporale di 72 mesi a partire dall'omologa, che prevede la fusione per incorporazione della "SMV Auto s.r.l." nella SanMarco, la liquidazione dei beni e diritti non strumentali, la successiva ripresa dell'attività aziendale e l'apporto di finanza esterna da parte delle società "Sovel Open Holding s.r.l." e "Sovel Rail Traction s.r.l.", socie della SanMarco esponendo di ricavare il fabbisogno concordatario dalle seguenti fonti:

(i) liquidazione dei beni e diritti non strumentali con incasso di una somma complessiva pari ad € 1.383.674,00. In particolare, è prevista: - la liquidazione di immobili non strumentali (terreno sito in via Regalone a Casagiove, terreno con rudere sito in Vairano Patenora e porzioni parti comuni dello stabile sito in Caserta Via Battisti già oggetto della procedura esecutiva) per complessivi € 178.875,00;

(ii) incasso dei crediti (vs. clienti, vs. Tribunale per fitti maturati nelle procedure esecutive, vs. il concordato Funari srl e quelli da surroga nella esecuzione della procedura di concordato della Funari srl, vs. la procedura esecutiva n.239/2021 RGE Trib SMCV relativi la vendita dell'immobile sito in Caserta alla Via Battisti posto a garanzia dei debiti della Funari srl e della SMV) per complessivi € 877.241,00;

(iii) cessione delle rimanenze di magazzino e dei titoli azionari della BCP e BRS per complessivi € 58.273,00; - l'utilizzo delle disponibilità di cassa alla data di riferimento pari ad € 1.399,00;

(iv) incasso degli ulteriori crediti per i ricavi delle locazioni in corso per i primi 12 mesi dalla data di riferimento in poi (luglio 2023/giugno 2024) per complessivi € 170.686,00;

(v) apporto di € 1.883.780,00 derivanti dai flussi della continuità;

(vi) € 500.000,00 derivanti dall'apporto di finanza esterna.



Più precisamente, a fronte di un Piano Integrato unitario, le due società Ricorrenti (San Marco e SMV) hanno presentato ciascuna un'autonoma proposta, rivolta in modo esclusivo ai propri creditori e basata sul proprio attivo.

In tal modo è stata rispettata la regola dell'autonomia delle masse attive e passive (art. 284, comma 3, CCII), che impedisce la presentazione di una proposta unitaria che sia rivolta ai creditori senza differenziare tra gli stessi sulla base delle imprese nei cui confronti vantino pretese.

Cionondimeno, la proposta di San Marco e SMV, sintetizzata a pag. 110 del piano (cui si rinvia) prevede esattamente le stesse percentuali di soddisfazione per i creditori delle due ricorrenti.

E nello specifico, sulla base delle risorse indicate, le Ricorrenti hanno proposto il soddisfacimento dei creditori nei seguenti termini:

- Pagamento integrale del Debito Ipotecario I° grado verso BCP/Italfondario/EFESTO;
- Pagamento integrale del Debito Ipotecario I° grado verso BRS/AMCO/DoValue;
- Pagamento integrale del Debito Ipotecario II° grado BRS/AMCO/DoValue;
- Pagamento integrale del Debito Ipotecario I° grado verso BNL;
- Pagamento integrale dei Debiti vs Dipendenti - artt. 2777 e 2751 bis, n. 1;
- Pagamento integrale dei Debiti vs. professionisti - artt. 2777 e 2751 bis, n. 2 compreso quota del 25% Advisor legale e finanziario e del Professionista Indipendente;
- Pagamento integrale del Debito Totale vs. Enti previdenziali ed assistenziali;
- pagamento parziale nella misura del 27,80% del Debito Totale vs. Erario ed Altri Enti (incluso precisazione del credito ADE quota FUNARI + SMV di €.385.028 sub iudice);



- pagamento parziale nella misura del 11,50% del Debito Totale degradato vs. Erario ed Altri Enti;
- pagamento parziale nella misura del 10,50% dei Debiti vs banche per fidejussioni Funari (Promos + Intesa SanPaolo + P&G SGR) (quota non soddisfatta concordato Funari);
- pagamento parziale nella misura del 10,50% dei Debiti vs banche per fidejussioni SMV (P&G SGR/Intesa SanPaolo/IfisNPL Unicredit/Aurelia);
- pagamento parziale nella misura del 10,50% dei Debiti vs banche ed istituti finanziari;
- pagamento parziale nella misura del 10,00% dei Debiti vs. professionisti chirografari per natura;
- pagamento parziale nella misura del 10,00% dei Debiti vs fornitori + fatture da ricevere;
- pagamento parziale nella misura del 10,00% degli Altri debiti diversi (Crediti Amministratore e Liquidatore);
- pagamento parziale nella misura del 2,72% dei Debiti vs/Svezia Auto;
- pagamento parziale nella misura del 2,72% dei Debiti Vs. imprese controllate;
- nessun pagamento dei Debiti vs il socio Sovel Open Holding srl;
- nessun pagamento dei Debiti vs il socio Sovel Rail Traction srl;

Le proponenti, hanno poi previsto che con la nuova finanza di € 500.000,00 apportata dai soci SOH e SRT, eccedente il valore di realizzo dell'attivo concordatario, si provvederà alla soddisfazione dei creditori privilegiati ai sensi dell'art. 112 comma 2 lettera b) secondo il quale il *“valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello*



*stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, commi 6 e 7”.*

Nel caso in esame non vi sono motivi ostativi alla ammissione dello strumento.

Più precisamente, le Ricorrenti hanno sede legale nel circondario del Tribunale e – come pure evidenziato dal Commissario nel suo parere - non vi sono elementi che possano condurre a superare la presunzione della coincidenza ex art. 27, comma 3, CCII tra la sede legale ed il centro degli interessi principali, inteso come luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (art. 2, comma 1, lett. m, CCII).

Neppure è in discussione la sussistenza del presupposto soggettivo in capo alle società.

Le ricorrenti sono entrambe imprenditori commerciali soggette a liquidazione giudiziale, posto che, come risulta dai bilanci e dall'elenco dei creditori a suo tempo depositati, non si trovano nel possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) [CCII](#).

Esiste poi anche il presupposto oggettivo, essendo pacifico che la ricorrente versi in stato di insolvenza, attesa l'incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni scadute.

I motivi della crisi della SMV s.r.l. e della SanMarco Venezia s.r.l., come riferito nel ricorso e come risulta dalla documentazione depositata, hanno origine nella contrazione delle vendite dovute alla generale flessione del settore dell'automotive, nonché all'applicazione di condizioni inique da parte di fornitori storici.

Più segnatamente per la SanMarco Venezia s.r.l. le ragioni della crisi andrebbero ad individuarsi già nella recessione del 2008-2009, all'istituzione del cd. “super bollo” sulle auto di grossa cilindrata, seguite dallo scandalo “Diesel gate” (che coinvolgeva i marchi in concessione alla ricorrente) e dalla crisi pandemica, in seguito alla quale il gruppo si è visto revocare le concessioni delle case mandanti.



La crisi della controllata SMV s.r.l. sarebbe invece da rinvenirsi nella disdetta illegittimamente adoperata da parte della Mercedes-Benz, di cui la ricorrente aveva in concessione il marchio e dalla successiva condotta della causa automobilistica ostativa ad una composizione della lite insorta.

Dal punto di vista della “ritualità”, la proposta e il piano rispettano i requisiti di cui agli artt. 39, 40, 84, 87 e 88, comma 2 e 3, CCII, essendo corredati della documentazione e delle attestazioni previste.

Per quanto riguarda i requisiti formali per la presentazione della domanda, a seguito dei rilievi formulati dal CG con il parere del 23.9.2024, è stata depositata determina corretta del lrpt delle società, ai sensi dell’art. 120 bis CCII.

Il Piano risulta essere sottoscritto, oltre che dal legale rappresentante della Ricorrente, anche specificamente dai legali rappresentanti di Sovel Rail Traction s.r.l. e Sovel Open Holding s.r.l., così da confermare la vincolatività degli impegni presi dalle stesse.

Nella relazione di attestazione *ex art. 87, co. 3 CCII* depositata dalla società, poi integrata, il professionista indipendente, Dott. Luigi Fabozzi, ha attestato “*Con riferimento al piano / proposta predisposto dalla SANMARCO VENEZIA s.r.l. e dalla SMV AUTO s.r.l., alla luce di tutte le informazioni acquisite e delle questioni adeguatamente illustrate nei paragrafi che precedono, considerato che è emersa l’attendibilità dei dati riportati nella situazione economico patrimoniale posta a base del piano/proposta e che lo stesso a parere dello scrivente può ritenersi ragionevolmente realizzabile, questo professionista attesta: ) la veridicità dei dati aziendali riportati nel piano sottoposto al vaglio degli organi della procedura e dei creditori; ) la fattibilità del piano, in quanto le previsioni ivi contenute appaiono attendibili e realizzabili; ) la capacità del piano di superare, nei limiti delle previsioni, l’insolvenza delle società debtrici, di garantire la sostenibilità economica dell’impresa e di riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.*”



Acclarata la completezza della documentazione presentata, il Tribunale ritiene, inoltre, che, a seguito delle integrazioni documentali e dei chiarimenti resi dalle ricorrenti al piano di concordato, siano superati gli aspetti critici evidenziati in punto di ammissibilità della proposta concordataria.

Innanzitutto, è superata la carenza documentale relativa alla prospettata transazione fiscale, avendo depositato documentazione comprovante l'esecuzione degli adempimenti indicati all'art. 88, co. 3 CCII.

Ebbene, appaiono superati, a seguiti dei chiarimenti resi dalle proponenti, anche i rilievi mossi dal Tribunale con provvedimento del 25.6.2024 e con successivo parere del Commissario.

In particolare:

-quanto alle modalità, tempistiche ed effetti dell'eventuale ripresa dell'attività aziendale di San Marco all'esito del trasferimento post-omologazione, nonché della continuità aziendale e della sostenibilità economica dell'attività aziendale della SanMarco nelle more e dopo il trasferimento, se ne ravvisa la puntuale previsione a seguito della riformulazione del piano. equilibrio tra costi e ricavi di esercizio, deve sempre essere oggetto di attestazione. In particolare come da parere del Commissario: *“Il Piano prevede, a seguito della fusione, la ripresa dell'attività aziendale già esercitata in precedenza dalle due società partecipanti alla fusione. Una prima attività, avente ad oggetto la gestione immobile, verrà svolta mediante la prosecuzione della gestione dei contratti di locazione del patrimonio immobiliare delle società, costituito da capannoni industriali ed immobili commerciali. Una seconda attività, avente ad oggetto l'officina meccatronica e rivendita di autoricambi, verrà svolta, a partire dal 2026, mediante la sottoscrizione con la Svezia Auto s.r.l. di un accordo quadro di partnership operativa, nel quale quest'ultima garantirà, per l'intero periodo di durata del Piano un contratto di servizi di officina meccatronica; nel contempo, la società risultante dalla fusione svolgerà, anche in maniera del tutto autonoma, l'attività di*



*officina meccatronica e di rivendita di autoricambi. A supporto del Piano, è stato depositato anche un piano industriale (“Piano Industriale”) per l’orizzonte temporale 2024-2030, con indicazione analitica dei costi e ricavi dell’attività. Dalla continuità aziendale per il periodo di esecuzione del concordato si prevedono entrate della continuità a servizio del debito per € 1.883.780,00”.*

-Parimenti in ordine alla previsione della immediata liberazione della ricorrente per effetto dell’omologa del concordato è intervenuta la modifica del piano, la quale ha rimosso la previsione esame;

-quanto all’impossibilità di esprimere un giudizio positivo sulla non manifesta inidoneità del Piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, in ragione delle criticità evidenziate dal Commissario con riferimento a:  
“i) assenza di una formalizzazione del rapporto contrattuale con Svezia Auto s.r.l.;  
ii) assenza di evidenza delle capacità finanziarie da parte di Sovel Open Holding s.r.l. e Sovel Rail Traction s.r.l. e mancanza di ogni forma di garanzia di adempimento degli impegni delle stesse con riguardo all’apporto di finanza esterna.”, devono considerarsi sufficienti le documentazioni versate in atti dalle ricorrenti, segnatamente con riferimento all’accordo quadro di partnership operativa per l’affidamento di attività di riparazione e fornitura di ricambi per l’esecuzione di manutenzione periodica e correttiva tra SanMarco Venezia srl e Svezia Auto srl ed ai depositati verbali di assemblea delle società erogatrici della finanza esterna di cui al piano, in cui appare formalizzato l’impegno in parola.

A tal ultimo proposito, più specificamente l’impegno delle società terze è al fine consistito nel versamento dell’apporto non oltre il termine dei 15 giorni precedenti il voto, secondo le modalità dettate dal Tribunale.

Per quel che invece pertiene al rilievo mosso d’ufficio dal Tribunale all’udienza del 2.10.2024, in ordine alla postulata violazione dell’art. 116 CCII devono condividersi i rilievi del Commissario, nella misura in cui “La risposta si rinviene nel già descritto comma 2 del medesimo art. 116 CCII, in forza del quale



*l'opposizione dei creditori della società debitrice e delle altre società partecipanti nei confronti della operazione di scissione è proposta nel procedimento di omologazione di cui all'art. 48 CCII e tra la data dell'udienza per l'omologazione e quella dell'ultima iscrizione nel registro delle imprese del progetto di scissione devono intercorrere almeno quarantacinque giorni. Da questa norma pare trarsi il corollario per cui le condizioni procedurali non sono condizioni per l'apertura, atteso che la tutela dei creditori coinvolti è assicurata attraverso l'opposizione all'omologazione."*

La proposta, così come integrata, assicura, ex art. 87, comma 3, CCII il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale, come attestato dal professionista asseveratore dott. Luigi Fabbozzi nella attestazione.

Tali elementi, unitamente alla circostanza che la crisi sociale deriverebbe dai motivi sopra esposti, impedirebbe di configurare condotte illecite rilevanti ai sensi dell'art. 255 CCII.

Il piano di concordato ha il contenuto di cui all'[art. 87 CCII](#) e la suddivisione dei creditori in classi rispetta i criteri di cui agli [artt. 85 CCII](#) e 2, lett. r, CCII, della posizione giuridica e degli interessi omogenei.

Trattandosi di concordato in continuità risultano poi rispettate le relative disposizioni in materia di: possibilità di soddisfazione parziale dei privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, al netto della quota parte delle spese generali, attestato dal professionista indipendente; transazione fiscale ex art. 88 CCII; distribuzione, ex art. 84, comma 6, CCII del valore di liquidazione (che deve rispettare il criterio della priorità assoluta secondo cui è possibile prevedere la soddisfazione dei creditori di rango successivo solo qualora siano stati integralmente soddisfatti quelli di rango precedente) e del valore eccedente quello di liquidazione, ossia il maggior valore del patrimonio rispetto a quello di liquidazione, conseguito attraverso la prosecuzione diretta o indiretta



dell'attività di impresa (che può essere distribuita secondo la regola della priorità relativa, in base alla quale è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (ad eccezione dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis, n.1., cc, ai sensi dell'art. 84, comma 7).

Nell'ottica del concordato in continuità, appare inoltre rispettato il criterio di distribuzione tra valore di liquidazione e valore eccedente quello di liquidazione.

Se, dunque, alla luce di quanto dedotto, un giudizio positivo può formularsi con riferimento ai profili di ritualità largamente intesi, ad analogo esito può pervenirsi con riguardo al profilo della non manifesta inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, ed alla conservazione dei valori aziendali.

Nel quadro della continuità concordataria viene in rilievo un giudizio di non irrealizzabilità *prima facie* delle modalità adempitive della proposta; la valutazione non si estende oltre i limiti del riscontro di una palese inagibilità del piano: la programmazione deve palesarsi, in altri termini, inadatta a pervenire agli obiettivi prefissati.

Il tribunale è chiamato a compiere non più una valutazione positiva, ma una valutazione in negativo afferente alla non palese inidoneità della proposta e del piano a regolare la crisi.

Ebbene, i chiarimenti e/o le integrazioni fornite dalla società, come riscontrato anche nel parere del Commissario, consentono - allo stato e salva ogni più approfondita valutazione in sede di relazione particolareggiata (art. 105 CCII) e, poi, in sede di omologazione (art. 112, co. 1, lett. f, CCII) - di ritenere superate le perplessità originariamente sollevate.

Infine, versandosi in ipotesi di piano unitario va effettuato il vaglio in ordine al requisito di cui all'art. 284, comma 4 CCII, relativo alla convenienza del concordato di gruppo rispetto ai concordati autonomi.



Invero come è stato già osservato dal tribunale con provvedimento del 7.3.2024, “Cionondimeno, la presentazione di un piano unico, come in specie, anche a valle di domande distinte di concordato preventivo, impone il rispetto dei contenuti di cui ai commi 4) e 5) dell’art. 284, che di seguito si riportano: “4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l’illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo. La domanda deve inoltre fornire informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell’articolo 2497 bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l’accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l’articolo 289.5. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell’articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta: a) la veridicità dei dati aziendali; b) la fattibilità del piano o dei piani; c) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa; d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4. L’attestazione contiene anche informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla



*struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese”.*

*Ne consegue che la proposta ed il piano in esame debbano specificare analiticamente nel contesto: (i) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario invece di un piano autonomo per ciascuna impresa ; (ii) il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo; (iii) le informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497 bis del codice civile ; (iv) che il piano sia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna; (v) in sede d'attestazione a corredo del piano, oltre la fattibilità relativa: 1) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa; 2) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4. “*

Ebbene le previsioni sopra richiamate trovano spazio nel piano come integrato, che contiene le stime di cui all'art. 284, comma 4, CCII (cfr pagg. 81 ss. Piano), dalle quali si evince che l'apporto di finanza esterna di cui al piano non avrebbe trovato previsione in assenza dell'ipotesi di accesso unitario allo strumento di composizione della crisi.

Nello senso della convenienza del piano unitario valgono anche i rilievi del professionista indipendente nell'attestazione ex art. 88 c. 1 e 2, in ordine alla possibilità di azzerare talune partite infragruppo e provvedere ad una riduzione delle



masse passive ed alla contestuale migliore soddisfazione dei creditori: *“La soluzione della fusione tra SANMARCO VENEZIA e SMV AUTO, per l’individuazione di una fattiva ristrutturazione del debito e rimozione della crisi in cui versano le società, non nasce, ad avviso dello scrivente, dalla volontà di migliorare il soddisfacimento dei creditori, ma dalla impossibilità di soddisfare i creditori con soluzioni alternative. A riprova di quanto detto, questo professionista rimanda alle ricostruzioni effettuate nel piano – proposta, che, condivise, non si riportano per evitare un inutile appesantimento della presente relazione. L’operazione straordinaria della fusione, oltre che risultare agevolata dal pieno possesso della partecipazione della SMV AUTO da parte della SANMARCO VENEZIA, è stata, probabilmente, “ispirata” dal dettato dell’art. 120-bis, comma 2 del CCII, che prevede “Ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione ed altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni.” Grazie all’operazione straordinaria di fusione, che si riterrà approvata dai creditori con l’eventuale omologazione del concordato, le società partecipanti hanno potuto azzerare una serie di partite infragruppo che hanno consentito di ridurre le poste passive e prevedere delle percentuali di soddisfacimento dei creditori più elevate rispetto a quelle delle singole procedure. Al di là del concordato preventivo in sé, la fusione per incorporazione della SMV AUTO nella SANMARCO VENEZIA produrrà autonomi effetti positivi non solo per l’opportunità di intervenire, nel caso di specie, sulle operazioni infragruppo, ma anche per le novità connesse alla fusione che determinerà una nuova struttura di management, una riduzione dei costi, il ridimensionamento dei volumi d’affari, la razionalizzazione della struttura patrimoniale.”*

Ciò depone, unitamente al parere del Commissario, in senso favorevole rispetto alla valutazione della fattibilità giuridica come sopra delimitata, fatta salva ogni valutazione all’omologa.



Il Tribunale si riserva il potere di liquidare le spese di procedura in misura diversa rispetto a quella indicata in piano, in applicazione dei parametri di legge vigenti in materia - il cui soddisfacimento seguirà l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Alla luce delle considerazioni suesposte, rimettendo sostanzialmente al voto dei creditori la valutazione sulla convenienza economica del piano, allo stato non emergono elementi da cui possa dedursi una impossibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta di concordato oppure una manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il Tribunale, dunque, letti gli articoli 47, 104 e 107 del codice della crisi;

### **DICHIARA**

aperte le procedure di concordato preventivo delle società

**SanMarco Venezia s.r.l.** con sede legale in Casagiove (CE) alla via Appia n. 143, 81022 – N. REA CE 142131; C.F. e P.IVA 02089980615 – in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Antonio Serino

e

**SMV AUTO s.r.l.** con sede legale in Casagiove (CE) alla via Appia n. 143, 81022 – N. REA CE 218791; C.F. e P.IVA 03109910616 – in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Andrea Funari;

### **DELEGA**

quale Giudice delegato per la procedura n. 109/23 il dr. Enrico Quaranta ;

quale Giudice delegato per la procedura n. 110/23 il dr. Enrico Quaranta;

### **CONFERMA LA NOMINA**

Quale Commissario giudiziale di entrambe le procedure l'Avv. Prof. Giacomo D'Attorre.



## **FISSA**

- il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito della somma di euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 47, lett. d, CCII, in ciascuna delle procedure;

- ai sensi dell'art. 107 CCII, il termine iniziale del 6 febbraio 2025 e finale del 20 febbraio 2025 per l'espressione del voto in ciascuna delle procedure, che dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del primo comma della disposizione citata;

- il termine, ai sensi dell'articolo 47, co. 2 lett. c del codice della crisi, al commissario sino ai dieci giorni successivi decorrenti dalla comunicazione del presente decreto da parte della cancelleria, per la comunicazione dello stesso ai creditori.

Dispone che il decreto sia comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45 del codice della crisi.

Ebbene, successivamente a tali statuizioni, con nota del 24.2.25 il CG riferiva del seguente esito delle votazioni sul concordato proposto dalle ricorrenti.

Per San Marco Venezia, le operazioni avevano espresso i seguenti risultati: Classi favorevoli: 4; Classi contrarie: 3

Per SMV le operazioni avevano espresso i seguenti risultati Classi favorevoli: 0; Classi contrarie: 4

Nel contesto il CG rammentava versarsi in ipotesi di concordato di gruppo in continuità diretta, soggetto alla disciplina di cui all'art. 109 co. 5 CCII secondo cui *“il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di*



*almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2”.*

Rappresentava il CG che nel caso in esame all’evidenza non era stata raggiunta l’unanimità delle classi favorevoli, sia con riferimento alla San Marco Venezia che con riferimento alla SMV.

Pertanto, il Commissario evidenziava – quanto alla potenziale facoltà delle proponenti di chiedere l’omologazione con ristrutturazione trasversale ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCII. -: 1) che, nel caso del concordato relativo alla SMV, non vi era alcuna classe votante favorevole; 2) che le procedure di concordato preventivo della San Marco e della SMV erano e sono formalmente autonome e che, pertanto, il debitore potrebbe eventualmente decidere di chiedere la ristrutturazione trasversale con riferimento alla San Marco e di non chiederla con riferimento alla SMV; 3) che tuttavia le due procedure si basavano tuttavia su un piano unitario, tal che la mancata approvazione del concordato per la SMV di fatto rendeva non fattibile il piano anche con riferimento alla San Marco, con gli evidenti riflessi in sede di eventuale giudizio di omologazione.

In considerazione di tale prospettazione, con decreto del 12.3.2025 il Giudice Delegato alle procedure chiedeva al CG di riferire se fossero decorsi i termini di cui all’art. 111, co. 1, CCII, ovvero quelli concessi dalla legge affinché le proponenti richiedessero eventuale l’omologazione secondo quanto previsto dall’articolo 112, comma 2.

Con nota del 17.3.25 il CG riferiva in proposito *“che nei sette giorni successivi alla trasmissione della relazione sull’esito delle votazioni, al sottoscritto Commissario non è pervenuta alcuna richiesta di omologazione da parte delle Società ricorrenti ex artt. 111 e 112, comma 2, CCIP”.*

Con successivo atto, depositato il 25.3.25, le società ricorrenti allegavano dichiarazione di rinuncia al ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.



Tanto premesso, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 111, co. 1, cit. , se nel termine stabilito con il decreto di apertura non si raggiungono le maggioranze previste, il Giudice Delegato ne riferisce al Tribunale, perché si provveda ai sensi dell'art. 49 co. 1 CCII.

Tal ultima disposizione stabilisce che *“1. Il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale”*.

La disposizione appare coerente con quanto previsto dall'art. 7, co. 2, CCII , che prescrive la trattazione prioritaria delle domande di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza rispetto alle domande proposte contro il debitore e dirette alla declaratoria di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.

Sta di fatto, tuttavia, che l'art. 49 cit. pare riferirsi all'ipotesi in cui penda già un ricorso per liquidazione giudiziale a carico del debitore proponente una delle diverse domande prioritarie.

Ad avviso del collegio, ciò a conferma della volontà del legislatore di sottolineare l'apertura della procedura liquidatoria quale *extrema ratio*, da perseguire solo in presenza di un negativo esito dell'istanza volta a fruire di altro strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza funzionale al risanamento ed alla permanenza sul mercato dell'impresa.

Viceversa, l'art. 49 nulla dice sulla forma della decisione da adottare ove non siano raggiunte le maggioranze concordatarie di cui all'art. 109 ed il debitore non abbia fatto richiesto o prestato consenso all'applicazione della disciplina della ristrutturazione trasversale di cui all'art. 112, co. 2, cit.

E il caso che occupa è esattamente questo: nessuna delle maggioranze previste dall'art. 109, co. 5, CCII è stata raggiunta nelle autonome procedure concordatarie



in esame, né le proponenti hanno inteso attivare il meccanismo di cui all'art. 112, co. 2.

A fronte di ciò, non pendono ricorso di liquidazione giudiziale nei riguardi delle ricorrenti.

D'altra parte– al netto della rinuncia intervenuta e di cui appresso – secondo il Tribunale la decisione sulle domande neppure poteva avvenire con la sentenza prevista dall'art. 48, co. 6 CCII, invero relativa al caso in cui vi sia stata l'approvazione del concordato da parte dei creditori, ai sensi dell'art. 109 CCII, e aperto il procedimento di omologazione con la fissazione della relativa udienza camerale.

Ed infatti, la sentenza che può respingere l'omologazione – prevista dall'art. 48, co. 6, cit. - riguarda, quindi, l'ipotesi in cui detto procedimento sia stato appunto attivato, a valle del raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge.

Ebbene, pendenti tali problematiche interpretative e prima ancora che il Tribunale provvedesse comunque a prendere atto della definizione negativa delle procedure concordatarie, le originarie ricorrenti hanno ritenuto di presentare rinuncia alle domande,

Tali rinunzie, sottoscritte dai legali rappresentanti p.t. delle società, paiono ammissibili in ragione di quanto previsto dall'art. 43 CCII, norma testualmente riferibili all'abdicazione di tutte le domande di accesso ad uno strumento della regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui all'art. 40 CCII.

Ciò detto, l'art. 43 CCII, al comma 1, prevede espressamente che in caso di rinuncia ad una di quelle domande il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale.



Il successivo comma 2 dispone che sull'estinzione il Tribunale provvede con decreto e nel dichiarare l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.

Per altro, che ai sensi dell'art. 38, c. 2, CCII l'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza, lo segnala al pubblico ministero per l'eventuale attivazione dei poteri di cui all'art. 37, c. 3, CCII.

Ciò posto, nella fattispecie è pacifica la sussistenza dei requisiti dimensionali per cui le società ricorrenti possano essere assoggettate alla liquidazione giudiziale.

Per altro verso, l'esito negativo della regolazione concordataria della crisi in cui versano le predette, induce alla riferita segnalazione al PM sede, cui spetterà di valutare se si versi, al contempo, in una condizione di insolvenza non più reversibile.

Ne deriva che vada dichiarata l'estinzione dei procedimenti, dando al contempo atto della già intervenuta perdita di efficacia delle misure protettive concesse dal Tribunale ex art. 54 CCII per lo spirare del termine relativo il 16.12.24.

E che gli atti dei suddetti procedimenti vadano rimessi all'ufficio di Procura per le determinazioni che riterrà.

#### PQM

Il Tribunale dichiara l'estinzione del procedimento relativo alla domanda di concordato preventivo presentata rispettivamente da:

**SanMarco Venezia s.r.l.** con sede legale in Casagiove (CE) alla via Appia n. 143, 81022 – N. REA CE 142131; C.F. e P.IVA 02089980615 – in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Antonio Serino (C.F. SRNNTN69M06F839M), nato il 06.08.1969 a Napoli (NA) rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso ex art. 44 CCII, dall'avv. Carlo De Maio (C.F. DMECRL61L18F839H), ed elettivamente domiciliata presso lo studio [Prof. Avv. Franco Di Sabato Studio Legale Associato] sito in Napoli, alla via Santa Lucia n. 107, 80132, nonché presso il Suo domicilio digitale pec censito nel ReGIndE: pec: [c.demaio@pec.fdslex.com](mailto:c.demaio@pec.fdslex.com);



**nonché da:**

**SMV AUTO s.r.l.** con sede legale in Casagiove (CE) alla via Appia n. 143, 81022 – N. REA CE 218791; C.F. e P.IVA 03109910616 – in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Andrea Funari (C.F. FNRNDR64L20L736N), nato il 20.07.1964 a Venezia (VE), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso ex art. 44 CCII, dall'avvocato Carlo De Maio (C.F. DMECRL61L18F839H) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio [Prof. Avv. Franco Di Sabato Studio Legale Associato] sito in Napoli, alla via Santa Lucia n. 107, 80132, nonché presso il Suo domicilio digitale pec censito nel ReGIndE: pec: c.demaio@pec.fdslex.com;

Manda alla cancelleria:

per la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica c/o l'intestato Tribunale perché valuti l'eventuale iniziativa nei confronti di tali società,

per l'immediata comunicazione del presente provvedimento al Registro delle Imprese ai fini della relativa iscrizione.

Si comunichi.

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 3.4.2025.

il Presidente estensore

dr. Enrico Quaranta